

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 36 del 26/05/2016	OGGETTO: <i>Ricorso all’art. 1, comma 557, per utilizzo di un ragioniere di altro Ente a supporto dell’Ufficio Finanziario. Atto di indirizzo agli uffici.</i>
---	---

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 31/05/2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 31.05.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore 18,³⁰ nella sala delle adunanze del Comune di Birori, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

SILVIA CADEDDU	Sindaco	<i>presente</i>
ERICA VIOLANTI	Vicesindaco	<i>assente</i>
GIORGIO SCHINTU	Assessore	<i>presente</i>

e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

CONSIDERATO che il Comune è al momento mancante di personale da destinare all'ufficio ragioneria, in quanto l'unico dipendente, rag. Teresa Tatti, è in malattia a far data dal 22.03 u.s.;

ATTESO che, allo stato della normativa vigente, non pare possibile che i Comuni possano procedere all'assunzione di personale a tempo determinato se non con i vincoli imposti dalle leggi vigenti salvo deroghe;

RITENUTO che per garantire il lavoro ordinario e la continuità dell'ufficio ragioneria, il Comune abbia deciso di avvalersi delle prestazioni lavorative del personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato dei Comuni limitrofi ricorrendo al lavoro straordinario;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004. n° 311 (Legge Finanziaria 2005) il quale recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono **servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno** di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

PRESO ATTO, pertanto, dell'infungibilità della figura e che all'interno dell'Ente per tali esigenze non si può far fronte con personale in servizio per mancanza di professionalità analoghe;

VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima in data 25 maggio 2005 N. Sezione 2141/2005 in merito alle problematiche applicative dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

VISTO, altresì, il parere espresso dall'ANCI in merito alle problematiche di cui sopra e la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, recependo il parere suddetto del Consiglio di Stato, ha affermato che l'articolo 1, comma 557 della Legge 30.12.2004, n. 311, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 53 del D.Lgs n° 165/2001, consentendo in sostanza, che un dipendente di una pubblica amministrazione, possa espletare la propria attività lavorativa presso altro ente pubblico mediante rapporto di lavoro subordinato, rimettendo all'accordo fra entrambi gli Enti principalmente atto a garantire il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

ACCERTATO pertanto che l'Ente può servirsi di personale ai sensi del comma 557 suddetto senza attendere emanazione di ulteriori norme o decreti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. dall'art. 163, Il comma del Tueell, non avendo il comune provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario entro il termine stabilito, si versa in regime di gestione provvisoria: *" 2 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente "*.

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il T.U.EE.LL.;

ATTESO che a seguito di richiesta del comune di Birori di utilizzo di proprio dipendente al comune di Narbolia, con nota prot. n. 0001139 del 02.05.16, la dott.ssa Tania Carta si è resa disponibile a svolgere prestazione di attività lavorative ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro, per un periodo di mesi sei e per 12 ore settimanali;

PRESO ATTO che il comune di Narbolia autorizzava con nota, prot. n. 002667 del 10.05.16, la propria dipendente a svolgere lavoro straordinario presso il comune richiedente per un periodo di mesi sei;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ex art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare il ricorso al conferimento di un incarico, con decorrenza dal 01.06.2016, alla dott.ssa Carta, dotata di capacità e professionalità richieste, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni inerenti l'ufficio finanziario del Comune;
2. Di conferire l'incarico per mesi 6 per un massimo di n° 12 ore settimanali nel rispetto del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro;
3. Di dare, altresì, atto che i termini del rapporto tra le parti saranno regolati in apposita convenzione;
4. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. al revisore dei Conti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa nonché per i successivi adempimenti.
5. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000;

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica **FAVOREVOLE** Falchi Cosimo

Sulla regolarità contabile **FAVOREVOLE** Silvia Cadeddu